



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24360/2022 R.G. proposto da:

Silpac Srl in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato Eduardo Sorrentino;

-ricorrente-

contro

Comune Nocera Inferiore in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Tozzi;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Salerno n. 2311/2022
depositata il 04/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dal
Consigliere Gianmarco Calienno.

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania rigettava l'appello proposto dalla società Silpac srl (SILPAC) avverso la sentenza di primo grado che aveva, a sua volta, rigettato il ricorso della contribuente avverso gli avvisi di accertamento TARI per le annualità 2014 e 2015 notificatili dal Comune di Nocera Inferiore in relazione ad un immobile ubicato nel territorio dell'ente.

2. In particolare, la CTR rigettava l'appello dichiarandolo infondato sul

presupposto che era risultato decisivo: a) "...il rilievo dell'esistenza della contestata assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani come da delibera comunale 11. 8 / 13 e regolamento vigente dall'01.01.15 già valorizzati dalla CT.P., e una chiara carenza di prova ad opera della Silpac circa l'entità di rifiuti prodotti." e poi: b) "...pedissequa inadeguatezza probatoria in ordine alla dedotta pertinenzialità delle aree oggetto dell'imposizione tributaria in discorso".

3. Avverso siffatta pronuncia propone ricorso in cassazione la SILPAC, affidandosi a due motivi di censura.

4. Il Comune di Nocera Inferiore resiste con controricorso.

5. In prossimità dell'adunanza camerale, la ricorrente ha deposito memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente si duole dell'errata applicazione della legge (art.360 primo comma n.3 c.p.c.), in particolare della Legge 147 /2013, art. 1, D.lgs. 22/97, D.lgs. 152/2006, D.lgs. 507 /93, art. 60,1 62 e 70 nonché dell'omessa disapplicazione del regolamento comunale di assimilazione e della delibera di istituzione della IUC-TARI, sostenendo che il giudice di appello avesse errato nel ritenere che tale regolamento assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, approvato con delibera consiliare n.8/2013, fosse legittimo, anziché concludere per la sua illegittimità per carenza del requisito quantitativo, con conseguente sua disapplicazione ed esclusione dalla superficie tassabile di quella parte dell'immobile della contribuente in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. E' opinione consolidata di questa Corte, che qualora con il ricorso per cassazione si deducano vizi relativi a regolamenti comunali, è necessario - in virtù del principio di autosufficienza - che le disposizioni rilevanti siano trascritte o allegate, in quanto per le norme giuridiche di

rango secondario non opera il principio "iura novit curia". (cfr. Cass.n.7715/2022, Cass.n.19360/2018). Oltre a ciò, è altrettanto consolidato l'indirizzo di questa Corte secondo cui ogni motivo deve indicare l'atto o il documento su cui si fonda, con riferimenti topografici (pagine, paragrafi, righe) e specifica indicazione della fase processuale in cui l'atto è stato prodotto (cfr. Cass.12481/2022). In linea con tale impostazione si è quindi affermato che l'adempimento dell'obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., previsto a pena d'inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da un'elencazione contenuta nell'atto, non essendo a tal fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte (Cass.n.23452/2017).

1.3. In ragione di quanto sin qui esposto, risulta, quindi, evidente che il motivo, così come concretamente formulato, difetta di specificità, essendo il ricorso privo della trascrizione o allegazione delle disposizioni del regolamento comunale per il quale la parte ricorrente lamenta la mancata disapplicazione in ragione della sua pretesa illegittimità per mancanza dei criteri quantitativi di assimilazione, facendo, tra l'altro riferimento, ad un indice di allegati neppure richiamati nell'atto introduttivo. In tal modo, resta precluso al Giudice di legittimità di comprendere, dalla sola lettura del ricorso della SILPAC, la critica rivolta con siffatto motivo alla pronuncia della CTR per poterne poi valutare l'eventuale fondatezza in ordine alla lamentata mancata disapplicazione di siffatto regolamento

2. Con il secondo motivo, da intendersi -in difetto di specifici riferimenti normativi in tal senso nella formulazione dello stesso- come vizio di omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. in relazione all'art.360 primo comma n.4 c.p.c., come del resto chiarito dalla stessa ricorrente nella memoria ex art.380 bis c.p.c., la contribuente lamenta, per l'appunto, l'omessa pronuncia da parte della CTR sull'eccezione -che assume formulata nella memoria ritualmente depositata- di inottemperanza, da

parte del giudice di prime cure, al dettato dell'art.147/2013 , art.1 commi dal 693 al 701 che disciplina la modalità di verifica e controllo delle denunce ritenute dall'Ufficio infedeli, errate e/o incomplete.

2.1. Anche tale motivo è inammissibile.

2.2. La ricorrente, onde assolvere all'onere di cui all'art. 366 primo comma n. 6) c.p.c., avrebbe dovuto riportare in modo specifico i passaggi della memoria che assume ritualmente depositata onde consentire a questa Corte la necessaria verifica preliminare di ammissibilità del motivo, tenuto conto, tra l'altro, della veste di appellante della contribuente. Non può venire in soccorso alla parte ricorrente la qualificazione giuridica del vizio di legittimità come "error in iudicando de jure procedendi" -in relazione al quale la Corte è anche "giudice del fatto", potendo accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito-, dovendo distinguersi, anche nell'ambito del vizio di legittimità attinente l'attività processuale ex art. 360co I n. 4) c.p.c., la fase di ammissibilità da quella -cronologicamente successiva- relativa alla fondatezza della censura: ed infatti, se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un vizio per "errores in procedendo" è anche giudice del fatto ed ha il "potere-dovere" di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale "potere-dovere" è necessario -non essendo il predetto vizio rilevabile "ex officio"- che la parte ricorrente indichi puntualmente gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, è indispensabile che il corrispondente motivo presenti tutti i requisiti di ammissibilità e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 9275 del 04/05/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 16245 del 03/08/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 1221 del 23/01/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 20405 del 20/09/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 21621 del

16/10/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 488 del 14/01/2010; id. Sez. L, Sentenza n. 23420 del 10/11/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012; id. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5036 del 28/03/2012; id. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; id. Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014).

2.3. Oltre a ciò, come già evidenziato trattando del primo motivo, la ricorrente ha omesso, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, di indicare i riferimenti topografici (pagine , paragrafi, righe) della memoria in cui assume di aver dedotto l'eccezione che sostiene non esaminata nonché di precisare la fase processuale in cui tale memoria è stata depositata. Il che depone inevitabilmente per l'inammissibilità anche di tale motivo.

3. In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.410,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge, se dovuti.

Visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del 10/7/2026.

IL PRESIDENTE
ANGELO MATTEO SOCCI